



STATUTO

**ASSOCIAZIONE MARMISTI DELLA
REGIONE LOMBARDA**

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, l'Associazione denominata Associazione Marmisti della Regione Lombardia.

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone come suo oggetto di disciplinare e coordinare l'attività dei soci per promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti dei soci e favorire la continuità di occupazioni lavorative.

L'Associazione ha anche la funzione di rappresentanza e difesa della categoria. Al suo interno l'Associazione potrà essere composta da gruppi specifici di appartenenza merceologica. Essa rappresenta gli associati ai fini del potenziamento degli accordi fra i vari soggetti utilizzatori e quelli operanti, in difesa degli interessi degli associati nei confronti di interferenze, concorrenze sleali specialmente nel campo degli appalti pubblici e nei lavori cimiteriali.

L'Associazione ha sede in Milano, via Vittor Pisani 28, e può istituire uffici anche in altre località.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:

a) incentivare l'impiego di materiali lapidei nei settori edili, dell'arredamento, dell'arte, in campo funerario e del restauro sia sul

mercato italiano sia su quello estero.

b) garantire alla clientela la serietà professionale e la qualità produttiva.

c) rendere sensibili i soci sulla formazione delle componenti del listino e promuovere l'informazione sui vari costi produttivi.

d) coordinare l'incremento delle vendite mediante iniziative promozionali, pubblicitarie, editoriali, fieristiche, gli incontri professionali e la sensibilizzazione presso gli enti preposti, le autorità provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.

e) promuovere presso qualsiasi ordine e grado amministrativo provvedimenti di tutela della categoria in specie nella preparazione e approvazione di piani regolatori, cimiteriali ecc. con partecipazione diretta della formazione degli strumenti municipali coinvolgenti sia direttamente sia indirettamente gli interessi e gli scopi degli associati.

f) informare su mutui e provvidenze presso gli enti designati dalla legge aventi per destinatari gli associati e la stessa Associazione.

g) coordinare la collaborazione con le altre categorie lapidee (costruttori di macchine, utensili, prodotti chimici etc.) per azioni sinergiche di comune beneficio.

h) promuovere l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e censimenti settoriali per studi di mercato.

i) tutelare e garantire gli interessi della categoria di fronte a qualsiasi atto di invadenza, intermediazione, concorrenza sleale e di esercizio illegittimo dell'attività professionale di marmista da parte di terzi non qualificati.

l) salvaguardare il prodotto lapideo nella sua identificazione e contrastare l'appropriazione di denominazioni false o ingannevoli di altri prodotti, promuovendone la conoscenza a tutti i livelli.

m) tutelare e garantire gli interessi della categoria e degli utilizzatori finali, risolvendo eventuali contestazioni con una commissione peritale.

Art. 3 - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino ai suoi fini.

Art. 4 - Gli organi dell' Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) la Giunta Esecutiva, d) i Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri.

Titolo II

Soci

Art 5 - Possono far parte dell' Associazione i soggetti giuridici e fisici che operino nei settori: estrazione e lavorazione delle pietre naturali, che svolgano l'attività specifica da almeno 3 anni e vengano presentate da 3 Aziende già associate.

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei componenti.

Art. 6 - Sulla domanda di iscrizione all' Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti a versare all' Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota d'ammissione "una tantum" ed un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall' assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 Marzo di ogni anno. Dopo tale data verranno sospesi i servizi associativi pur rimanendo l'obbligo del versamento della quota annua.

Art 7 - I soci sono ordinari, aderenti e sostenitori.

I Soci "ordinari" hanno diritto di voto e partecipano alla formazione delle cariche associative.

I soci “aderenti” non hanno diritto di voto e non possono far parte del Consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10 ed usufruiscono dei servizi forniti dall’ Associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio.

Il contributo annuo dovuto all’ Associazione dai soci aderenti è pari ad un terzo di quello versato dai soci ordinari.

Art 8 - Possono far parte dell’ Associazione in qualità di soci “sostenitori” quelle Società, Associazioni, Enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’ associazione.

I soci “sostenitori” non possono far parte del Consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10 ed usufruiscono dei servizi forniti dall’ Associazione salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio.

Art. 9 - La qualità di soci si perde per: a) il venire meno dei requisiti di cui all’ art. 5, b) l’ esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di associati che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’ Associazione. L’ esclusione viene comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r.

Avverso l’ esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri

Il socio può in ogni tempo recedere dall’ Associazione con effetto dal 1° gennaio dell’ anno successivo indirizzando lettera raccomandata al Consiglio 3 mesi prima della chiusura dell’ esercizio.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’ abbuono di quelli dovuti per l’ esercizio in corso.

Art.10 - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno

richieste alle associate dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 11 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in sede o in luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno tre soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con fax o altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 12 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione, Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci fino ad un massimo di 3 purché munito di regolare delega scritta. Per l'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci presenti e in delega che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione, nella seconda convocazione

l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 13 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal presidente e all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci il segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 15 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di un decimo dei soci.

Art. 16 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto salvaguardando quanto già contenuto nell'articolo 2.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art 17 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 1 Presidente, 2 Vicepresidenti, 4 Consiglieri, 1 Tesoriere = 8 membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di perdita o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del

mandato il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Le cariche sono gratuite e sono conferite "ad personam".

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio deve:

- a) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decidere sugli investimenti patrimoniali;c) stabilire l'importo delle quote annue di Associazione;d) deliberare sull'ammissione dei soci;e) decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;f) approvare i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;g) nominare e revocare dirigenti, funzionari e impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale; h) conferire e revocare procure.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi

Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 21 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono conferite al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente più anziano.

Art. 22 - Il Presidente presiede le assemblee ed in sua assenza è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

Titolo V

La giunta esecutiva - I revisori dei conti - collegio dei probiviri

Art 23 - La giunta esecutiva, è formata dal presidente del Consiglio Direttivo, dai 2 Vicepresidenti e dal Tesoriere senza diritto di voto.

Ha il compito di provvedere all'amministrazione della Associazione ed all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonchè di operare in ogni altro incarico a cui fosse a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

E' nominata dal Consiglio Direttivo e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

Art 24 - La giunta esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

Art 25 - L'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori dei conti sono nominati per un biennio.

Art. 26 - L'assemblea generale nomina il Collegio dei Probiviri formato

da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra le Associate relative al rapporto associativo o tra esse l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Tito1o VI

Il patrimonio

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quota ammissione "una tantum";b) quote annuali di Associazione;c) contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art. 28 - Prima del 13 dicembre di ogni anno il consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di Associazione per l'anno successivo.

Art. 29 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà destinato su decisione dell'assemblea.

Art. 30 - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Aggiornato al 23.09.2020